



## TRIBUNALE DI BRESCIA

### Sezione Quarta Civile

Il tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori

dott. Angelina Augusta Baldissera, presidente rel.

dott. Vincenza Agnese, giudice

dott. Stefano Franchioni, giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento *ex art.* 186 l.f. per la risoluzione del concordato preventivo Network Plastic Compound S.r.l. in liquidazione (n. 37/2014)

promosso da

**Banca Valsabbina s.c.p.a.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Vanzo e Francesco Vanzo elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, Via G. Savoldo, n. 3

RICORRENTE

contro

**Network Plastic Compound s.r.l. in liquidazione,**

RESISTENTE

### IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 2 maggio 2018 Banca Valsabbina s.c.p.a. chiedeva che fosse pronunciata, ai sensi dell'art. 186 l.f., la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza del concordato di Network Plastic Compound s.r.l. in liquidazione, omologato da questo Tribunale in data 20 febbraio 2015. L'istante, a fondamento della domanda risolutoria, allegava che non fosse più possibile per la società ammessa al concordato la realizzazione delle operazioni indicate nel piano concordatario nei tempi previsti, tempi che, alla luce delle sopravvenienze rilevate dallo stesso Commissario Giudiziale nell'ultima relazione periodica, sarebbero stati destinati ad allungarsi notevolmente e comunque ad oltrepassare il termine ultimo del 31 dicembre 2017 previsto nel piano per l'integrale attuazione della proposta. In particolare, osservava la ricorrente che, in considerazione della sopravvenuta indisponibilità della promittente acquirente (Mepol s.r.l.) a stipulare il definitivo di compravendita non sarebbe stato più possibile vendere l'azienda oggetto del contratto d'affitto ed incassare il corrispettivo nei tempi previsti (e, cioè, entro la primavera del 2017), ma si sarebbe

perlomeno dovuto attendere l'esito della causa promossa da parte del Liquidatore della società in concordato ai sensi dell'art. 2932 c.c. al fine di ottenere l'adempimento coattivo del preliminare.

Veniva nominato il giudice relatore nella persona del dott.ssa Angelina Augusta Baldissera ed invitati il commissario giudiziale, dott.ssa Veronica Bertoglio, ed il liquidatore, dott.ssa Laura Turla, a depositare una relazione condivisa sullo stato della procedura entro dieci giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 5 luglio 2018. Alla predetta udienza il Giudice aderiva alla richiesta del procuratore della società in concordato – non costituitasi formalmente in giudizio – di un rinvio per consentire la formalizzazione di una proposta transattiva da parte di Mepol s.r.l. e, così, portare a termine, in tempi brevi e comunque compatibili con la durata della procedura, le operazioni di liquidazione dell'attivo concordatario. All'udienza successiva del 27 settembre 2018, il Giudice, preso atto dell'assenza di proposte transattive da parte di Mepol s.r.l. e del mancato deposito di memorie da parte della società in concordato atte a contestare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione, dichiarava chiusa l'istruttoria.

2. La domanda di risoluzione del concordato proposta deve esse accolta per le ragioni che seguono.

2.1 Network Plastic Compound s.r.l. in liquidazione è in concordato liquidatorio, omologato sulla base di una proposta che, pur in presenza di creditori in prededuzione e privilegiati per importi assai poco significativi rispetto al valore complessivo del passivo<sup>1</sup>, prevede, a fronte di un soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati, un pagamento dei chirografari in una misura minima e, cioè, pari al 8,86% (valore così rettificato dal Commissario Giudiziale in sede di relazione ex art. 172 l.f.).

Il piano di liquidazione si basa essenzialmente su: a) la vendita, previo affitto a favore della promittente acquirente, dell'azienda; b) la vendita delle rimanenze (escluse dal perimetro dell'azienda) o a terzi o, in mancanza di acquirenti interessati, allo stesso soggetto che si è obbligato ad acquistare l'azienda; c) il recupero dei crediti vantati verso i clienti.

L'attivo concordatario – stimato dal Commissario Giudiziale in sede di relazione ex art. 172 l.f. – è di importo estremamente basso, essendo pari a complessivi 416.758,00 euro, ed è costituito per le voci più rilevanti: i) crediti verso i clienti (euro 84.173,00); ii) corrispettivo dell'azienda (pari ad euro 105.000,00) che la Società Mepol si è obbligata ad acquistare; iii) rimanenze del magazzino (valutate dalla perizia in euro 154.363,00), le quali sono, allo stesso tempo, oggetto di un contratto “estimatorio” con la medesima Mepol e, in caso di mancata esecuzione del suddetto contratto, oggetto di una promessa di vendita sempre alla stessa Mepol S.r.l. collegata alla cessione dell'azienda.

2.2 Come si vede, pertanto, la realizzazione dell'attivo concordatario dipende in buona sostanza dalla corretta attuazione dei rapporti contrattuali con Mepol s.r.l., con la quale la Network Plastic Compound

---

<sup>1</sup> A fronte di un passivo concordatario di euro 2.273.895,00 i prededucibili ammontano ad euro 176.544,00 ed i privilegiati ad euro 59.791,00, mentre i chirografari ad euro 2.037.650,00.

S.r.l. in liquidazione aveva posto in essere una complessa operazione negoziale che, in sintesi e per quel che qui rileva, prevedeva:

- l'affitto, dietro pagamento di un canone annuo fissato in euro 30.000,00, dell'azienda di proprietà della società in concordato con decorrenza dal 14 aprile 2014 al 14 aprile 2017;
- la proposta irrevocabile fatta dalla Mepol – e successivamente accettata dalla NPC S.r.l. in liquidazione – di comprare l'azienda al corrispettivo di 130.000,00 euro dedotti i canoni d'affitto pagati in esecuzione del collegato contratto d'affitto d'azienda;
- per quel che concerne le rimanenze di magazzino, la stipula di un contratto qualificato dalle parti come estimatorio che prevedeva:
  - il potere dell'affittuaria di vendere le rimanenze a terzi ai corrispettivi indicati in perizia pagando alla società in concordato il corrispettivo incassato entro sessanta giorni dall'emissione delle fatture di vendita;
  - in deroga all'art. 1558, secondo comma, c.c., il diritto della Network Plastic Compound S.r.l. di continuare a disporre delle rimanenze vendendole a terzi ai valori di cui alla perizia di stima;
  - l'obbligo di Mepol S.r.l., al termine del contratto d'affitto d'azienda ed in caso di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto della stessa, di comprare le rimanenze residue al valore indicato in perizia dedotto il valore delle rimanenze già alienate a terzi.

2.3 Quello che è rimarchevole di questa operazione – oltre all'assenza di garanzie da parte di Mepol S.r.l. sull'adempimento degli obblighi a suo carico – è, in primo luogo, il fatto che la società che prendeva in affitto l'azienda non sembrava avere un reale interesse all'acquisto delle rimanenze che, infatti, restano fuori dal perimetro dell'azienda e sono destinate a rientrarvi soltanto alla scadenza del contratto d'affitto e alla condizione che nessuna delle due parti sia riuscita a venderle nel corso del triennio di durata del contratto d'affitto. Le rimanenze, in altri termini, non sembrano essere funzionali alla miglior prosecuzione dell'attività aziendale, tant'è che il loro trasferimento è solo eventuale e, comunque, è differito nel tempo al momento del passaggio di proprietà dell'azienda. Ad ulteriore conferma di questa circostanza vi sono anche le particolari clausole che regolano il contratto "estimatorio" avente ad oggetto le rimanenze, il quale, per come è strutturato, sembra essere una modalità per liberarsi delle stesse, piuttosto che una reale occasione di guadagno per Mepol S.r.l.: la

circostanza NPC S.r.l. in liquidazione conservi il potere di vendere tutte le rimanenze palesa come Mepol S.r.l. non abbia alcun interesse all'esecuzione del contratto in proprio, ma si sia solo interessata, come del resto NPC s.r.l. in liquidazione, ad ottenere il risultato di disfarsi delle rimanenze.

2.4 In secondo luogo, non è fuori luogo evidenziare come l'imputazione dei canoni di affitto ad acconto del prezzo per l'acquisto dell'azienda, attribuisce nella sostanza a Mepol S.r.l. il rilevante vantaggio di godere gratuitamente dell'azienda per un triennio e di pagare il prezzo dell'acquisto nell'arco in forma rateale. Tale rilevante vantaggio nell'economia dell'operazione sembra compensare il rischio per Mepol S.r.l. di dover acquistare, unitamente all'azienda, rimanenze verso le quali non sembra avere alcun interesse.

2.5 Così ricostruiti i termini dell'operazione tra NPC s.r.l. in liquidazione e Mepol S.r.l., si può passare ad esaminare le sopravvenienze intervenute nel corso dell'attività di liquidazione al fine di verificare se esse siano tali da portare la debitrice a non poter adempiere in misura significativa alle obbligazioni nascenti dal concordato.

2.6 Dal rendiconto del Commissario Giudiziale e del Liquidatore alla data del 22 giugno 2018 emerge che l'attività liquidatoria ha avuto il risultato utile di far acquisire alla procedura i canoni d'affitto dell'azienda locata a Mepol s.r.l. e quasi l'intero importo dei crediti antecedenti alla procedura, mentre l'incasso derivante dalle vendite delle rimanenze è stato modesto perché, su un totale di 154.363,00 euro, risultano tutt'ora giacenti in magazzino merci per un valore di euro 126.775,50, le quali – sempre sulla base delle valutazioni compiute dal Commissario e dal Liquidatore – paiono di difficile realizzo ai prezzi di stima contenuti nella perizia. In considerazione di ciò, al fine di realizzare integralmente l'attivo patrimoniale e poter pagare i creditori nella misura prevista nella proposta, diviene ancor più decisivo l'adempimento da parte di Mepol S.r.l. alle obbligazioni a suo carico e, segnatamente, il pagamento del corrispettivo del contratto di vendita e, soprattutto, l'acquisto, ai prezzi indicati nella perizia, delle rimanenze del magazzino di NPC s.r.l. in liquidazione.

2.7 Mepol S.r.l. non è, tuttavia, intenzionata ad adempiere agli obblighi a suo carico, con la conseguenza che la procedura non ha acquisito né potrà acquisire in tempo utile la principale fonte di finanziamento necessaria a pagare i creditori tutt'ora insoddisfatti e, cioè, i prededucibili ed i chirografari. La società promissaria acquirente non si è, infatti, presentata alla stipula del contratto definitivo di cessione dell'azienda e delle rimanenze residue e, a seguito dell'instaurazione del giudizio volto ad ottenere una pronuncia che trasferisca in via coattiva l'azienda e le rimanenze alla promittente acquirente, le trattative intavolate da Mepol S.r.l. con NCP S.r.l. in liquidazione si sono rivelate prive di serietà e con finalità prettamente dilatorie, non essendosi concretizzate, alla data del 27 settembre 2018, neppure nella formalizzazione di una proposta transattiva.

2.8 Conseguentemente, a distanza di oltre tre anni e mezzo dalla omologa del concordato liquidatorio - e di oltre un anno dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la vendita dell'azienda e delle rimanenze -

non è possibile fare prognosi né in ordine ai tempi né in ordine alle possibilità di incasso delle somme dovute da Mepol S.r.l. che, da domanda giudiziale, ammontano ad almeno euro 156.775,5 euro (126.775,50 a titolo di corrispettivo per le rimanenze e 30.000,00 euro a titolo di saldo del prezzo della compravendita). Le incertezze relative alla tempistica dipendono dalla impossibilità di prevedere tanto la durata del giudizio di cognizione quanto del futuro giudizio di esecuzione che si renderà necessario qualora la convenuta non adempia spontaneamente il comando contenuto nella eventuale futura sentenza di condanna. Le incertezze legate al realizzo effettivo della somma dipendono, invece, non solo dall'alea del giudizio promosso nei confronti di Mepol S.r.l., ma anche dalle condizioni economiche e patrimoniali di quest'ultima. La procedura concordataria, infatti, da un lato non può fare affidamento su alcuna garanzia prestata dalla promittente acquirente per l'adempimento delle obbligazioni a suo carico e, dall'altro, neppure su una valutazione di solvibilità della propria controparte, posto che il giudizio positivo espresso dal Commissario Giudiziale in sede di relazione ex art. 172 l.f. risale ad analisi dei bilanci 2012 e 2013.

2.9 È evidente, quindi, non soltanto che l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice con il concordato in parola non possa avvenire, come allega Banca Valsabbina, entro il termine finale del 31 dicembre 2017 già del resto abbondantemente scaduto, ma che neppure è certo che alle obbligazioni concordatarie sia possibile adempiere entro un termine ravvicinato.

2.10 Acclarato, pertanto, che un inadempimento della proposta di concordato vi sia stato, per esprimere un giudizio di gravità del suddetto inadempimento è necessario verificare la misura in cui la mancata realizzazione degli atti di liquidazione sopra indicati (vendita dell'azienda e delle rimanenze) incida sulla possibilità di soddisfare i creditori della procedura nella misura indicata nella proposta.

A tal fine questo Collegio non può prescindere dai dati emergenti dalla relazione congiunta resa dal Commissario e dal Liquidatore Giudiziale, i quali indicano in € 70.000,00 euro sui 156.000,00 euro complessivamente dovuti da Mepol S.r.l. e preventivati nell'attivo concordatario il limite quantitativo per ipotizzare un parziale soddisfacimento dei creditori chirografari, mentre, attualmente, in presenza cioè di un inadempimento totale di Mepol S.r.l., non solo non è possibile attribuire alcuna utilità ai chirografari, ma anche il soddisfacimento dei creditori privilegiati può avvenire solo in parte.

2.11 Queste valutazioni portano ad un giudizio di gravità dell'inadempimento (cfr. di recente Cass. n. 18738/2018) rendendo impossibile realizzare la causa del concordato preventivo che, per costante giurisprudenza, risiede nel superamento della crisi mediante il soddisfacimento dei crediti e, pertanto, non può prescindere da un pagamento, anche solo minimo dei creditori chirografari, i soli del resto che sono legittimati, in un concordato come quello che qui occupa che prevedeva il soddisfacimento integrale dei privilegiati, ad approvare la proposta. L'impossibilità di soddisfare i creditori chirografari in un tempo ragionevole dalla scadenza del piano conduce, pertanto, questo Collegio a ritenere gravemente compromesso l'equilibrio previsto dall'accordo concordatario, essendo venuto meno

l'assetto di interessi sul quale il ceto creditorio aveva espresso il proprio assenso approvando (sia pure, allora, mediante la *fiction iuris* del silenzio assenso) la proposta concordataria. Ed, infatti, per i concordati nei quali la percentuale di soddisfacimento dei chirografari è minima come quello che qui occupa antecedente alla riforma del 2015, l'assenso del ceto creditorio alla proposta non può che fondarsi anche, se non soprattutto, sulla garanzia di essere pagati entro un termine ragionevole e certo. Laddove, invece, anche questa utilità venga meno, divenendo incerta e, comunque, inammissibilmente lunga la tempistica di realizzo del proprio credito, è evidente come non vi sia più l'equilibrio su cui si reggeva l'accordo tra la società debitrice ed i creditori.

3. Quanto ai provvedimenti conseguenti alla declaratoria di risoluzione del concordato, si osserva che, in mancanza di un'espressa domanda di fallimento della società debitrice (non avanzata dalla creditrice Banca Valsabbina che si limita a chiedere del tutto genericamente l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno senza null'altro specificare), è precluso al Tribunale dichiarare d'ufficio il fallimento di NPC in liquidazione s.r.l. a ciò ostandovi il principio dispositivo che governa la procedura prefallimentare, il quale è stato attuato, in sede di concordato preventivo, dall'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 169/2007, che ha modificato l'art. 186 l.f. nella parte in cui prevedeva il potere del Tribunale di pronunciare d'ufficio il fallimento una volta dichiarata la risoluzione del concordato.

P.Q.M.

Il tribunale risolve ex art. 186 l.f. il concordato proposto da Network Plastic Compound s.r.l. in liquidazione ed omologato con decreto del 25 febbraio 2015;

-dispone che il commissario giudiziale comunichi a tutti i creditori concordatari notizia del presente provvedimento, unitamente a copia della relazione dallo stesso depositata nel presente procedimento;

-manda la cancelleria di comunicare alle parti, al commissario giudiziale e alla Procura della Repubblica, nonché di pubblicare il presente decreto presso il Registro Imprese di Brescia.

Nulla per le spese attesa la natura del procedimento.

Brescia, 11 ottobre 2018.

Il presidente  
Dr. Angelina Augusta Baldissera

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio dr. Attilio Burti